A.S. 1120

Emendamento

Art. 12

Al comma 4, sostituire “A decorrere dal 1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro.” con “A decorrere dal 1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 100.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 10 per cento dell’intero importo. E’ garantito, a chi ne ha titolo per un importo superiore, un importo del trattamento pensionistico non inferiore a 100.000 euro lordi annui.”

*Conseguentemente,* dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis. I risparmi di spesa del presente comma sono destinati nella misura del cinquanta per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e nella misura del cinquanta per cento a tirocini formativi e di orientamento”.

LEPRI, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILLABOTTE, ZANONI

A.S. 1120

Emendamento

Art. 12

Al comma 4, sostituire “A decorrere dal 1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro.” con “A decorrere dal 1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 75.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 100.000 euro, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente 100.000 euro.”

*Conseguentemente,* dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis. I risparmi di spesa del presente comma sono destinati nella misura del cinquanta per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e nella misura del cinquanta per cento a tirocini formativi e di orientamento”.

LEPRI, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILLABOTTE, ZANONI